



SENT. N. 450/08  
DEL 2-4-2008  
DEP. 19-4-2008  
N. 92/08 R.G.L.  
N. 953/08 CRON.  
N. REP.

## REPUBBLICA ITALIANA

### *IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, composta dai Magistrati:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - dr. Federico Sena | Presidente           |
| - dr. Silvio Lampus | Consigliere          |
| - dr. Ida Soro      | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 92/2008 del ruolo Generale per gli affari contenziosi di Lavoro, promossa da:

A. R. , residente in Sassari e domiciliato elettivamente in Sassari , presso l'avv.G.B L , che lo rappresenta in virtù di procura speciale in margine all'appello e lo difende

***APPELLANTE***

**contro**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI, residente in e domiciliato elettivamente in , presso l'avv. , che lo rappresenta in virtù di procura speciale in e lo difende

***APPELLATO***

**oggetto: appello avverso la sentenza n 490/07 del tribunale di sassari, in data 19.10.2007**

B

All'udienza del 2.7.2008 la causa è stata decisa, dandosi lettura in udienza del dispositivo, sulle seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### Nell'interesse dell'appellante:

“ In parziale riforma della sentenza appellata condanni la Ausl a risarcire tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti “.

#### Nell'interesse dell'appellato:

“ “

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A. R., appella la sentenza del Tribunale di Sassari che pur avendo dichiarato illegittima la delibera 301 del 2003, adottata dalla Ausl n 1, aveva condannato la società alla rifusione dei soli danni patrimoniali, con riferimento all'esonero dall'incarico di medico fiscale del distretto di Sassari, sostenendo che non aveva fornito la prova di aver subito anche altro tipo di danno.

Osservava che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale per potersi riconoscere esistente un danno esistenziale occorreva: una violazione del diritto alla qualità della vita e alla libera estrinsecazione della personalità, la ingiustizia del danno ed un nesso di causalità tra il comportamento lesivo ed il danno stesso.

Era stato provato documentalmente che dal momento in cui era stato costretto a svolgere le funzioni di medico fiscale a Ozieri aveva percorso oltre 3000 km al mese, contro i poco più di 300 percorsi dalla dott.ssa M. che lo seguiva in graduatoria, oltre ai 100 al giorno per arrivare ad Ozieri, trascorrendo in auto oltre 41 ore in un mese e ciò non sarebbe accaduto se avesse espletato la attività a Sassari.



Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nella materia fossero ampiamente utilizzabili le presunzioni, essendo emerso chiaramente che dalla delibera 301 e fino all'aprile del 2003 aveva subito un netto peggioramento della sua qualità della vita, oltre ad avere sottratto tante ore a tutte quelle attività reputate necessarie per la esplicazione della personalità e dunque aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere che avesse domandato un rimborso chilometrico, non dovuto, invero aveva domandato il riconoscimento del maggior lavoro.

Inoltre sebbene sin dal 2003 a seguito della proposizione di ricorso ex art 700 cpc il Tribunale avesse dichiarato la illegittimità della delibera la amministrazione la aveva attuata solo nell'aprile del 2005.

Unica forma di ristoro degli indicati pregiudizi , rilevava essere quella equitativa.

Infine censurava la pronuncia nella parte in cui non aveva riconosciuto il suo diritto a interessi e rivalutazione.


La Azienda non si costituiva.

La causa era decisa in data odierna.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Corte l'appello da accogliere solo limitatamente alla censura relativa alla maggiorazione degli interessi e della rivalutazione, comunque dovuti sulla somma capitale riconosciuta come risarcimento dal giudice di primo grado.


Il Tribunale , pur riconoscendo la illegittimità della delibera di esclusione di A . dalla attività di medico fiscale in Sassari e distretto, ha liquidato un solo danno patrimoniale, sul quale non vi è contestazione alcuna. Non ha invece liquidato alcunché a titolo di danno esistenziale rilevando che la



parte onerata, ovvero A. , non aveva fornito alcuna prova in ordine a detto danno e ritiene la Corte di dover condividere tale assunto perché la sola liquidazione può essere effettuata ricorrendo a presunzioni, ma prima di tutto occorre provare che un danno vi sia stato o quanto meno una modifica della vita di relazione, della salute e di tutti gli aspetti rilevanti, relativi appunto al danno esistenziale, onere che non si può ritenere soddisfatto alla luce della considerazione che A. ha trascorso più tempo in auto o ha percorso un maggior numero di chilometri che non se gli fosse stato consentito di esercitare la sua attività a Sassari. Vero che a volte la Corte di Cassazione ha ammesso che si possa fare ricorso a presunzioni semplici, ma ha comunque statuito il dovere della parte di allegare elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza di quello che si vuole provare, ovvero, quantomeno una alterazione di abitudini o di assetti relazionali che abbiano indotto diverse scelte di vita con riferimento alla espressione e realizzazione della personalità, tutti elementi di cui non vi è traccia alcuna, diversa dal tempo impiegato.

L'appellante non individua quale è il diritto a rilevanza costituzionale che è stato violato e la cui violazione comporta in sé un danno risarcibile, non pare possa trattarsi del diritto al lavoro, che a giudizio della Corte attiene alla sua sicurezza e dignità, ovvero la penalizzazione o la maggior penalizzazione , nella prestazione lavorativa, in sé, non è un fatto risarcibile, non è garantita, difatti, la maggiore comodità, a meno che la prestazione abbia comportato altro tipo di conseguenze, come , ad esempio, alla salute, diversamente non colpisce una parte fondamentale di alcun diritto al quale è stata riconosciuta rilevanza costituzionale.

Non diverse le considerazioni relativamente alla mancata ottemperanza alla ordinanza emessa ex art 700 dal Tribunale di Sassari, se anche qui



nessuna prova di danno vi è , pare anche trattarsi di domanda nuova rispetto al ricorso introduttivo.

L'appello è perciò da respingere in questa parte e in ragione di ciò appare opportuno compensare le spese.

**PER QUESTI MOTIVI**

*definitivamente pronunziando, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, la Corte:*

accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da A. R. avverso la sentenza n 490/07 del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro in data 19.10.2007 e, in parziale riforma della stessa , che conferma nel resto dispone che il risarcimento come determinato dal Tribunale, venga maggiorato di interessi e rivalutazione.

Compensa le spese del giudizio di gravame.

*Sassari li 2.7.2008*

**Il Presidente**

*dr. Federico Sena*

**Il Consigliere estensore**

*dr. Ida Soro*

IL CANCELLIERE  
07/599 0000000000  
*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 02 LUG. 2008

IL CANCELLIERE C2

Dott.ssa Isabella Droglietti

*[Signature]*